



# Revisore della Sostenibilità

19 dicembre 2024

*Corporate Sustainability Directive: il quadro normativo ed i Principi di rendicontazione di sostenibilità*

La CSRD introduce un nuovo reporting sulla sostenibilità aumentando gli ambiti tematici da affrontare e introducendo controlli rafforzati



## Che cos'è la CSRD e quali i suoi obiettivi?

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) espande in **modo significativo i requisiti di rendicontazione ESG** nell'Unione Europea

L'obiettivo è quello di migliorare la **qualità, coerenza e comparabilità delle informazioni sulla sostenibilità**



## Qual è la tempistica?

La CSRD è stata **adottata nel luglio 2023<sup>2</sup>** e avrà un impatto sulla rendicontazione di fine anno 2024 (relazione pubblicata nel **primo trimestre 2025**)



## Applicazione dei nuovi standard (ESRS)

**Introduzione di 12 nuovi standard con requisiti informativi qualitativi e quantitativi** (standard ESRS) che coprono 10 temi ESG e richiedono la rendicontazione di Politiche, Metriche, Target e Azioni per ciascun tema



## Inclusione nella RSG (Relazione sulla Gestione) del bilancio annuale

Le **informazioni sulla performance di sostenibilità** sono da **inserire** in una sezione specifica della **RSG**, soggetta a **'limited assurance'<sup>1</sup>** nel breve termine e a **'reasonable assurance'<sup>1</sup>** a partire dal **primo trimestre del 2029**



## Sistemi di controllo

L'integrazione della disclosure di sostenibilità nella RSG richiede la predisposizione di specifiche attività di controllo sull'informativa di sostenibilità che garantiscano **l'affidabilità** e **l'accuratezza** dei **dati** e delle **informazioni ESG**




## Che cos'è la doppia materialità?

La CSRD ha introdotto un nuovo concetto di **doppia materialità**, più complesso rispetto a quello richiesto dalla NFRD<sup>3</sup>, e prevede **un'analisi sia d'impatto che finanziaria dei vari temi ESG**

1. La 'limited assurance' indica che il revisore non è a conoscenza di modifiche sostanziali che dovrebbero essere apportate. D'altro canto, la 'reasonable assurance' è un livello di assurance elevato, in cui il revisore afferma che le informazioni riportate sono sostanzialmente corrette
2. La Direttiva CSRD (*Corporate Sustainability Reporting*) sulla rendicontazione di sostenibilità è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, pubblicato nella GU 10 settembre 2024 n. 212, dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024
3. Non-Financial Reporting Directive (Direttiva 2014/95/EU, "NFRD")

Prevede la rendicontazione di circa 1.200 data point, il ~75% dei quali di carattere qualitativo, e solo il 5% di carattere quantitativo finanziario



*Recepimento della direttiva CSRD in Italia*

# Corporate Sustainability Reporting Directive

Evoluzione normativa: dalla Non-Financial Reporting Directive alla Corporate Sustainability Reporting Directive

## Dalla Non-Financial Reporting...

- 2014 Adozione della **Non-Financial Reporting Directive (NFRD)**
- 2018 Pubblicazione **European Action Plan** per la **finanza sostenibile** dalla CE
- 2019 Adozione **Green Deal Europeo** e **Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)**
- 2020 Pubblicazione **Reg. sulla Tassonomia UE** delle attività economiche sostenibili

## ...all'adozione della proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Il **testo finale** della Direttiva, frutto dell'accordo tra Parlamento, Consiglio e Commissione UE, è stato **approvato a novembre 2022**<sup>1</sup> e prevede un'entrata in vigore graduale sulla base della tipologia di società

Categoria di riferimento		Applicazione
1	Grandi società europee EIP con <b>oltre 500 dipendenti</b> (già soggette a NFRD)	2024
2	Grandi società europee <sup>2</sup> (quotate e non quotate)	2025
3	PMI europee quotat <sup>3</sup>	2026
4	Società extra-UE che generino nell'UE un fatturato $\geq$ Euro 150 mln e che abbiano almeno una controllata/branch in UE	2028

Nota 1 | In Italia il D.Lgs 125/2024 ha recepito il testo finale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE in data 16 dicembre 2022.

Nota 2 | Società che soddisfano almeno due dei seguenti criteri: i) ricavi netti oltre EUR 50 mln; ii) attivo di Stato Patrimoniale oltre EUR 25 mln; iii) dipendenti oltre 250.

Nota 3 | Le PMI quotatate hanno la possibilità di esercitare clausola di opt-out dai nuovi obblighi di reportistica fino al 2028

## L'estensione dell'ambito di applicazione

### Le disposizioni previste dal D. Lgs. 254/2016.

..in materia di **informazioni non finanziarie e sulla diversità (NFRD)** e relative, nello specifico, alla pubblicazione di una **relazione sulle principali politiche attuate in materia di responsabilità sociale e ambientale**, risultano caratterizzate da una certa **flessibilità nell'attuazione** delle stesse e da una conseguente **difficoltà ad adattarsi** a un **contesto economico in rapida evoluzione**.

Tali disposizioni nello specifico erano rivolte nella sostanza agli **EIP con oltre 500 dipendenti** che soddisfacevano **almeno uno dei seguenti criteri**:

- Ricavi netti  $\geq$  EUR 40M
- Stato Patrimoniale Attivo  $\geq$  EUR 20M

### L'introduzione della nuova Direttiva in ambito CSR

Una delle principali novità previste dalla nuova Direttiva riguarda l'ambito di applicazione delle relative disposizioni le quali, oltre alle società già tenute alla pubblicazione della DNF, includono:

- Tutte le **società con titoli quotati sui mercati regolamentati** dell'UE, incluse le PMI<sup>1</sup>
- Tutte le **grandi società europee non quotate** che soddisfino almeno due dei seguenti criteri:
  - ricavi netti  $\geq$  EUR 50M
  - Stato Patrimoniale Attivo  $\geq$  EUR 25M
  - dipendenti  $\geq$  250
- Società **extra-UE** che generino nell'UE un **fatturato  $\geq$  EUR 150 mln**, e che abbiano **almeno una controllata o branch in UE**
- **Esenzione per le subsidiary** che rientrino nell'ambito di applicazione della Direttiva, a condizione che siano **ricomprese nella reportistica della Capogruppo** conforme ai requisiti della CSRD e che **non siano EIP quotati di grande dimensione**<sup>2</sup>.



Sulla base di quanto evidenziato si osserva un sostanziale incremento del perimetro di soggetti obbligati alla predisposizione dell'informativa di sostenibilità

NFRD  
ca. **11.600**

CSRD  
ca. **49.000**

Società europee (>75% dei ricavi UE)

Nota 1 | Ad esclusione della microimprese quotate che sono esonerate

Nota 2 | La controllata esente dovrà includere nella Relazione sulla Gestione i riferimenti della controllante che predispone il reporting di sostenibilità ed il link allo stesso. La reportistica della controllante dovrà in ogni caso fornire adeguata comprensione di rischi ed impatti della controllata, qualora differiscano significativamente da quelli identificati a livello di Gruppo

## Gli ultimi aggiornamenti in materia di CSRD



### Recepimento della Direttiva CSRD in Italia

La **Direttiva (UE) 2022/2464 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)** è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 dicembre 2022 ed è entrata in vigore il 5 gennaio 2023.

Ai sensi dell'articolo 5, il recepimento da parte degli Stati Membri della CSRD doveva avvenire entro il 6 luglio 2024.

Il **Dipartimento del Tesoro** ha avviato nel mese di **febbraio** la **consultazione pubblica** sullo schema di decreto di recepimento della direttiva CSRD, relativo agli obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità, elaborato con la Ragioneria Generale dello Stato.

La consultazione si è conclusa il 18 marzo 2024. Lo schema di decreto è stato approvato in "esame preliminare" dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2024 ed è stato poi sottoposto alle commissioni Camera e Senato per un parere consultivo. Il termine ultimo per il recepimento, originariamente fissato per il 6 luglio 2024, era stato posticipato da parte del **Consiglio dei Ministri al 10 settembre**, data in cui è avvenuta l'effettiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **Decreto Attuativo n.125 della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento**.



### GUIDANCE EFRAG<sup>1</sup>

A fine maggio sono state pubblicate le prime tre linee guida dell'EFRAG relativamente a: **doppia materialità, value chain** ed **elenco dei Data Point**.

Sito IASPlus che rimanda direttamente ai documenti: [EFRAG finalises implementation guidance for ESRS \(iasplus.com\)](https://iasplus.com/efrag-finalises-implementation-guidance-for-esrs)

A inizio agosto è stata pubblicata la serie di **Q&A della Commissione Europea** in merito all'interpretazione di alcune disposizioni sulla rendicontazione della sostenibilità introdotte dalla CSRD nelle direttive Accounting, Audit e Transparency, nonché nel Regolamento UE n. 537/2014.



### Standard SECTOR SPECIFIC

EFRAG ha posticipato le attività propedeutiche all'emissione degli **standard settoriali**.

L'adozione da parte della Commissione Europea è stata posticipata ed è prevista entro il 30 giugno 2026.

Nota 1 | EFRAG è un'associazione privata che fornisce consulenza tecnica alla Commissione Europea. EFRAG elabora le bozze di standard europei di reporting sulla sostenibilità (ESRS) e relativi emendamenti per la Commissione europea e fornisce supporto all'implementazione degli ESRS stessi.

# Corporate Sustainability Reporting Directive

## Overview delle principali novità

La CSRD introduce rilevanti **elementi di novità** che costituiscono **importanti sfide** per le aziende tenute a rendicontare in base al nuovo framework:

	<b>Relazione sulla gestione e Assurance</b> (artt. 3, 4 e 8)	➤ L' <b>informativa di sostenibilità</b> andrà inclusa in un'apposita sezione all'interno della <b>Relazione sulla Gestione</b> e sarà obbligatoriamente <b>soggetta ad attestazione</b> ( <i>limited assurance</i> )
	<b>Doppia materialità</b> (artt. 3 e 4)	➤ Valutazione sia degli <b>impatti</b> che le proprie attività hanno <b>sulla società</b> e <b>l'ambiente</b> , che l'impatto dei <b>fattori di sostenibilità</b> sulla posizione patrimoniale/finanziaria e performance dell'impresa
	<b>Perimetro di reporting e catena del valore</b> (artt. 3 e 4)	➤ Le informazioni qualitative e quantitative rendicontate dovranno coprire <b>lo stesso perimetro del Bilancio consolidato</b> ed essere estese agli impatti, rischi e opportunità materiali derivanti dalla propria <b>catena del valore</b> , secondo un phasing-in progressivo.
	<b>Nuovi standard UE (ESRS)</b> (artt. 3 e 4)	➤ Il report di Sostenibilità dovrà essere predisposto in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) predisposti dall'EFRAG e adottati dalla Commissione Europea.
	<b>Sistemi di controllo interno</b>	➤ Nel nuovo quadro introdotto dalla CSRD il sistema di controllo interno sul reporting di sostenibilità rivestirà un ruolo cruciale e le imprese saranno tenute a dare disclosure delle caratteristiche principali dello stesso.
	<b>Tassonomia UE</b>	➤ Le società sottoposte ad obbligo di rendicontazione CSRD dovranno dare disclosure alle richieste dall'art.8 del <b>Regolamento Tassonomia</b> ( <i>Regolamento UE 2020/852</i> ). Tale informativa sarà inoltre sottoposta ad <b>assurance</b> .
	<b>Digitalizzazione</b> (artt. 3 e 4)	➤ Le aziende saranno tenute a preparare bilanci e relazione sulla gestione in <b>formato XHTML</b>
	<b>Connettività con Bilancio</b>	➤ I nuovi standard introducono <b>specifici requisiti</b> per favorire l' <b>interconnessione</b> tra <b>informativa di sostenibilità</b> e <b>informativa di bilancio</b>

# Il Decreto Legislativo n. 125



**SERIE GENERALE**

Specie: abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 212

## GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA** Roma - Martedì, 10 settembre 2024

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 78 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 991 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-65091 - LUBRINA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00186 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

---


**AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI**

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

---

**SOMMARIO**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI PRESIDENZIALI
<b>DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125.</b> Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. (24G00145) ..... Pag. 1	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2024. Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Stefanacoli. (24A04621) ..... Pag. 58
<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>	<b>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</b>
	<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>
<b>DECRETO 31 luglio 2024, n. 126.</b> Regolamento recante la disciplina della procedura di ravvicimento guidato nell'ambito dell'atempimento collaborativo. (24G00143) ... Pag. 50	DECRETO 7 agosto 2024. Modifiche al decreto 30 settembre 2021 concernente l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. (24A04628) ..... Pag. 66
	




- Art.1 - Definizioni
- Art.2 - Ambito di applicazione
- Art.3 - Rendicontazione individuale di sostenibilità
- Art.4 - Rendicontazione consolidata di sostenibilità
- Art.5 - Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi
- Art.6 - Pubblicità
- Art.7 - Esonero e casi di equivalenza
- Art.8 - Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità
- Art.9 - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
- Art.10 - Responsabilità e sanzioni
- Art.11 - Coordinamento tra le Autorità
- Art.12 - Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
- Art.13 - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
- Art.14 - Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
- Art.15 - Relazione sulla gestione
- Art.16 - Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 che modifica la direttiva 2013/34/UE
- Art.17 - Entrata in vigore
- Art.18 - Disposizioni transitorie

# Il testo finale del decreto conferma le novità introdotte dalla Direttiva in tema di rendicontazione di sostenibilità

Rif. normativo	Descrizione sintetica	Differenze con CSRD	Punti di attenzione
 <b>Ambito di applicazione (art. 2)</b>	Applicazione a <b>tutte le grandi imprese</b> (che superano due dei limiti di cui all'art. 3 comma 4 della Direttiva 34/2013), <b>alle piccole e medie imprese</b> (definite all'art. 3 commi 2 e 3 della Direttiva 34/2013) <b>con valori mobiliari scambiati su mercati regolamentati italiani o dell'UE</b> . <b>Non rientrano</b> nell'ambito di applicazione le <b>micro-imprese</b> (anche se quotate), la <b>Banca d'Italia</b> e i prodotti finanziari quali <b>FIA e OICVM</b> .	Stesso ambito di applicazione e criteri di esenzione della CSRD. Introdotte esenzioni per: □ la <b>Banca d'Italia</b> □ i prodotti finanziari quali <b>FIA e OICVM</b> ;	<b>Recepiti i nuovi limiti dimensionali</b> introdotti con la Direttiva Delegata UE 2023/2775
<b>Disposizioni transitorie (art. 18)</b>	Per gruppi extra-europei con obblighi stabiliti in capo alla società madre extra-europea, gli stessi potranno essere adempiuti, su base consolidata, <b>da parte della società figlia con sede all'interno del territorio dell'Unione europea</b> che abbia generato i ricavi più elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea almeno in uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se del caso, e che rediga la propria rendicontazione in conformità alla normativa italiana o europea in merito alla reportistica di sostenibilità.	Introdotte specifiche disposizioni per <b>Cassa Depositi e Prestiti</b> .	<b>I limiti dimensionali devono essere superati nel primo anno di attività dell'impresa o, successivamente, per due esercizi consecutivi</b>
<b>Criteri di esenzione (art. 7)</b>	<b>Non è prevista l'esenzione</b> alla redazione della rendicontazione di sostenibilità <b>per le controllate di grandi dimensioni, qualora abbiano emesso titoli quotati</b> su mercati regolamentati italiani o dell'UE.		Per le <b>società figlie di gruppi extra-UE con sede sul territorio nazionale</b> , gli obblighi di rendicontazione previsti dal decreto rimangono fermi, ivi <b>inclusi i relativi casi di esonero di cui all'articolo 7</b>

# Il testo finale del decreto conferma le novità introdotte dalla Direttiva in tema di rendicontazione di sostenibilità



## Il testo finale del decreto conferma le novità introdotte dalla Direttiva in tema di rendicontazione di sostenibilità

Rif. normativo	Descrizione sintetica	Differenze con CSRD	Punti di attenzione
 Doppia materialità (artt. 3 e 4)	Valutazione sia degli <b>impatti</b> che le proprie attività hanno <b>sulle questioni di sostenibilità</b> che del modo in cui le stesse <b>influiscono sull'andamento del Gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.</b>	In linea con il contenuto della CSRD	Richiesta di fornire una <b>spiegazione in caso di differenze significative tra i rischi o gli impatti del gruppo e i rischi o gli impatti di una o più delle sue società figlie (art. 4 comma 7)</b> , al fine di meglio comprendere gli opportuni livelli di disaggregazione della doppia materialità in un gruppo.
 Catena del valore (artt. 3 e 4)	Facoltà, in linea con la CSRD, nei primi tre esercizi finanziari oggetto di rendicontazione, qualora non disponibili tutte le informazioni relative alla catena del valore, di includere una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenerle, le ragioni per cui non sono disponibili e i piani per ottenerle in futuro.	In linea con il contenuto della CSRD	
 Nuovi standard UE (ESRS) (artt. 3 e 4)	Obbligo di applicazione degli standard <b>European Sustainability Reporting Standards – ESRS</b> , che includono, tra gli altri, <b>specifici requisiti</b> per favorire l' <b>interconnessione</b> tra <b>informativa di sostenibilità e informativa di bilancio</b>	In linea con il contenuto della CSRD.	

## Il testo finale del decreto conferma le novità introdotte dalla Direttiva in tema di rendicontazione di sostenibilità

Rif. normativo	Descrizione sintetica	Differenze con CSRD	Punti di attenzione
 Digitalizzazione (artt. 3 e 4)	Redazione della relazione sulla gestione consolidata in <b>formato XHTML</b> .	In linea con il contenuto della CSRD.	Ci si attende che la CE posticipi l'applicazione del digital tagging
 Assurance e principi di attestazione (artt. 8 e 9)	<div data-bbox="331 775 436 887" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;"> <b>Focus</b>  </div> <p>Obbligo di assoggettare la rendicontazione di <b>sostenibilità</b> a <b>revisione (<i>limited assurance</i>)</b> con riguardo a i) la <b>conformità alle norme del decreto che ne disciplinano i criteri di redazione</b> ii) la <b>conformità all'obbligo di marcatura</b>, iii) la <b>conformità all'osservanza</b> degli obblighi di informativa previsti dall'<b>articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852</b>.</p> <p>L'incarico di <b>limited assurance</b> potrà trasformarsi in un incarico di <b>reasonable assurance</b> successivamente all'adozione dell'Atto Delegato da parte della Commissione Europea.</p> <p>Il <b>soggetto incaricato</b> dell'attestazione deve essere un <b>revisore legale</b> o un'<b>impresa di revisione contabile</b> e può essere il <b>revisore legale dell'impresa</b>.</p> <p>I <b>principi europei</b> di attestazione sulla sostenibilità verranno adottati dalla Commissione Europea <b>entro il 1° ottobre 2026 (direttiva (UE) 2022/2464)</b>.</p> <p>In attesa dell'emanazione di tali principi internazionali, l'incarico di attestazione dovrà essere svolto in osservanza di <b>principi di assurance elaborati a livello nazionale</b> con la collaborazione delle autorità, delle associazioni di settore e ordini professionali e adottati dal MEF, sentita la CONSOB. La <b>Consob potrà stabilire</b> con proprio regolamento i <b>principi da utilizzare e disciplinare l'incarico di attestazione</b>.</p>	<p>In linea con il contenuto della CSRD.</p> <p>Non esercitata opzione relativa all'introduzione di Independent Assurance Provider.</p> <p>Esercitata l'opzione che permette che il revisore incaricato dell'attestazione del reporting di sostenibilità sia diverso dal revisore del bilancio.</p>	<p>In attesa della definizione dello standard di attestazione europeo, il principio adottato a livello nazionale si baserà sull'attuale <b>ISAE 3000</b>, con <b>requisiti più ampi</b> che riflettano il diverso <i>scope</i> dell'attestazione (e.g. informativa ex art. 8 Regolamento 2020/852) in particolare su procedure da svolgere in merito alla al processo di Doppia Materialità ed informativa richiesta dal Regime Tassonomia.</p> <p>A livello internazionale è stato approvato lo <b>standard internazionale di assurance dell'informativa di sostenibilità - ISSA 5000</b>.</p>
Disposizioni transitorie (art. 18)	(Contenuto già coperto nella sezione Assurance e principi di attestazione)	(Contenuto già coperto nella sezione Assurance e principi di attestazione)	(Contenuto già coperto nella sezione Assurance e principi di attestazione)

# Il testo finale del decreto conferma le novità introdotte dalla Direttiva in tema di rendicontazione di sostenibilità

Rif. normativo	Descrizione sintetica	Differenze con CSRD	Punti di attenzione
 <b>Attestazione del Dirigente Preposto (art. 12)</b>	<p>Il Decreto integra l'art. 154-bis comma 5 del TUF alla «lettera e» per prevedere che il <b>Dirigente Preposto</b> attesti che la <b>rendicontazione di sostenibilità</b> sia stata <b>redatta conformemente agli standard di rendicontazione</b> e alle <b>specifiche previste dall'articolo 8 del Regolamento Tassonomia</b>.</p> <p>La medesima attestazione <b>può essere resa da un dirigente diverso</b> dal dirigente preposto, dotato di <b>specifiche competenze</b> in materia di rendicontazione di sostenibilità, <b>nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo</b>, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto.</p> <p>L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.</p>	<p>Viene introdotta l'alternativa che l'attestazione possa essere resa da un soggetto diverso</p>	<p>La modifica all'art. 154 bis del TUF introduce anche per le società quotate la possibilità che l'attestazione venga rilasciata da un soggetto diverso dal dirigente preposto.</p> <p>Tale soggetto deve avere <b>competenze specifiche</b> sulla rendicontazione di sostenibilità.</p> <p>È richiesto il <b>parere dell'organo di controllo</b>.</p> <p>L'attestazione sarà un documento separato rispetto all'attuale attestazione sulle informazioni finanziarie.</p> <p>Tale attestazione implica la necessità di implementare un <b>Sistema di Controllo Interno</b> che garantisca l'<b>affidabilità e l'accuratezza dei dati e delle informazioni ESG</b>, che saranno <b>oggetto di «attestazione di conformità»</b> da parte del dirigente preposto o dirigente alternativo.</p>
<b>Disposizioni transitorie (art. 18)</b>	<p>In deroga a quanto sopra, con riferimento <b>all'esercizio finanziario in corso</b> alla data di entrata in vigore del decreto, l'<b>attestazione</b> sulla rendicontazione di sostenibilità può essere <b>resa da un dirigente diverso</b> dal dirigente preposto, <b>designato con apposita delibera dell'organo amministrativo</b> anche in assenza di specifica previsione statutaria, <b>previo parere obbligatorio dell'organo di controllo</b>.</p>		

## Il testo finale del decreto conferma le novità introdotte dalla Direttiva in tema di rendicontazione di sostenibilità

Rif. normativo	Descrizione sintetica	Differenze con CSRD	Punti di attenzione
 Conferimento dell'incarico (art. 9)	<p>L'incarico ha la <b>durata di tre esercizi</b>, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per gli <b>EIP</b> ed <b>ESRI</b> l'incarico <b>non</b> può essere <b>rinnovato per più di due volte</b> e può essere <b>nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi</b>.</p> <p>Il conferimento dell'incarico è sottoposto ad <b>approvazione da parte dell'assemblea della società</b>, determinando il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>Nel caso in cui l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio in essere, l'incarico dell'attestazione di conformità della rendicontazione può essere allineata alla scadenza dell'incarico di revisione del bilancio.</p>	N/A	<p><b>Obbligo di durata triennale, con possibilità di rinnovo per non più di due volte.</b></p> <p>Per gli incarichi di revisione legale in essere soggetti ad attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria, gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità saranno allineati alla durata degli stessi. In tali circostanze il revisore non dovrà presentare una lettera d'incarico, bensì una <b>lettera d'integrazione onorari rispetto agli onorari precedentemente definiti per la DNF</b>.</p>
Disposizioni transitorie (art. 18)	<p>Gli incarichi di <b>attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria</b> (ex art. 3, comma 10, del D.Lgs. 254/2016), <b>rimangono validi fino alla scadenza</b> concordata ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.</p>		

## Il testo finale del decreto conferma le novità introdotte dalla Direttiva in tema di rendicontazione di sostenibilità

Rif. normativo	Descrizione sintetica	Differenze con CSRD	Punti di attenzione
 <p>Regime sanzionatorio (art. 10)</p>	<p><b>Responsabilità</b> in capo agli <b>Amministratori</b> circa la <b>conformità</b> della rendicontazione di sostenibilità <b>a quanto definito dal decreto</b>.</p> <p><b>Obbligo di vigilanza</b> dell'<b>organo di controllo</b> sull'osservanza delle disposizioni previste dal decreto e <b>di comunicazione all'assemblea</b> nell'ambito della relazione annuale.</p> <p>Riguardo al <b>regime sanzionatorio</b>, il meccanismo adottato per le quotate è <b>speculare a quello vigente per l'informativa finanziaria</b>, tuttavia relativamente all'informativa di sostenibilità è <b>previsto uno «sconto» delle sanzioni per i primi due anni</b> (150k per le persone fisiche e 2,5 milioni per le società).</p> <p>Inoltre ai fini della determinazione <b>del tipo e dell'ammontare delle sanzioni</b> (comma 4) la Consob dovrà <b>tenere conto</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• delle <b>procedure adottate dalla società</b>, anche alla luce delle linee guida o indicazioni delle Autorità;</li><li>• che le <b>violazioni derivano da informazioni erroneamente comunicate od omesse da soggetti terzi</b>, società controllate e attori della catena del valore non soggetti a controllo</li></ul> <p><b>Per il revisore</b>, con l'introduzione degli artt. 24 e 26-quater del D.Lgs. 39/2010, il regime sanzionatorio applicabile è speculare a quella della rendicontazione finanziaria e <b>sono previste riduzioni delle sanzioni per i primi due anni (125k per le società e 50k per le persone fisiche)</b>.</p>	N/A	<p><b>Disciplina sanzionatoria speculare a quella prevista per la rendicontazione finanziaria.</b></p> <p>Sono previsti <b>sconti alle sanzioni</b> per i primi due esercizi di entrata in vigore del decreto e individuati alcuni specifici fattori da considerare per definire il tipo e l'ammontare della sanzione.</p>

# Il testo finale del decreto conferma le novità introdotte dalla Direttiva in tema di rendicontazione di sostenibilità

Rif. normativo	Descrizione sintetica	Differenze con CSRD	Punti di attenzione
 <b>Entrata in vigore e disposizioni transitorie (artt. 18 e 19)</b>	<p>Il decreto riflette pienamente quanto già indicato dalla CSRD: l'<b>applicazione</b> delle nuove disposizioni avviene in maniera <b>graduale</b> nel tempo a seconda delle dimensioni dei destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) <b>Esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 o in data successiva</b> per grandi imprese e imprese madri di grandi gruppi con oltre 500 dipendenti e che siano EIP (ossia i soggetti già obbligati a redigere la DNF);</li><li>(ii) <b>Esercizi aventi inizio 1° gennaio 2025 o in data successiva</b> per tutte le grandi imprese (quotate e non) e società madri di grandi gruppi diverse da quelle del punto (i);</li><li>(iii) <b>Esercizi aventi inizio 1° gennaio 2026 o in data successiva</b> per le PMI quotate, ad eccezione delle micro-imprese, per gli enti creditizi piccoli e non complessi (purché siano imprese di grandi dimensioni) e per le imprese di assicurazione <i>captive</i> (purché grandi imprese o PMI quotate),</li><li>(iv) <b>1° gennaio 2028</b> per imprese di paesi terzi.</li></ul> <p>Il <b>D.Lgs. 254/2016 è abrogato</b> a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale bozza di decreto.</p> <p><b>L'incarico di attestazione conferito ai sensi del D.Lgs 254/2016 può rimanere in vigore fino alla scadenza concordata</b>, salvo la possibilità di interruzione anticipata e di conferimento di nuovo incarico secondo le nuove disposizioni.</p>	<p>In linea con il contenuto della CSRD.</p>	<p>Il <b>Decreto non prevede l'applicazione a titolo volontario</b> delle disposizioni sulla nuova rendicontazione di sostenibilità.</p> <p><b>Non sono state introdotte specifiche disposizioni</b> con riferimento <b>agli incarichi in corso sulle DNF redatte a titolo volontario</b> (ex art. 7 D.Lgs. 254/2016)</p>

*Principi di attestazione di conformità sulla rendicontazione di sostenibilità*

## L'attestazione di conformità sulla rendicontazione di sostenibilità

L'attestazione di conformità sulla rendicontazione di sostenibilità, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma del D.lgs. 39/2010, deve essere redatta in osservanza dei **nuovi principi di attestazione** che saranno adottati dalla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2026; fino all'adozione di tali principi l'attività di attestazione è svolta in conformità al **principio di attestazione di conformità sulla rendicontazione di sostenibilità elaborato a livello nazionale** con la collaborazione delle autorità, delle associazioni di settore e ordini professionali e adottati dal MEF, sentita la CONSOB.

Il principio **«Standard on Sustainability Assurance Engagement» (SSAE)**, in corso di adozione da parte delle autorità competenti si basa sul principio internazionale *“International Standard on Assurance Engagements 3000 - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information” (“ISAE 3000 Revised”)* e pertanto va applicato unitamente alle regole di tale principio internazionale, la cui traduzione in lingua italiana è inclusa in Appendice al **SSAE**.

Tale principio di attestazione detta regole e linee guida con particolare riferimento:

- alle **procedure** da svolgere **sulla rendicontazione di sostenibilità**, ivi incluse quelle relative al **processo di valutazione della rilevanza** definito nel successivo paragrafo 19 lett. g)
- **all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8** del Regolamento Tassonomia
- alla **formazione delle proprie conclusioni** e al contenuto del **modello di relazione di attestazione** della conformità della rendicontazione di sostenibilità da emettere ai sensi dell'art. 14-bis del D.Lgs. 39/10 all'esito dello svolgimento dell'incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.

Tale principio **non tratta** invece delle **responsabilità** del revisore della rendicontazione di sostenibilità in merito all'espressione delle conclusioni **circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità all'obbligo di marcatura**, in quanto il quadro normativo è ancora in fase di definizione.

Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità  
Standard on Sustainability Assurance Engagement - SSAE (Italia)

LE RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA ATTESTAZIONE SULLA  
RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ\*

(In vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi  
che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente)

INDICE

	Paragrafo
<b>Introduzione</b>	
Oggetto del presente principio di attestazione	1-2
Disposizioni di riferimento	3-16
Data di entrata in vigore	17
<b>Obiettivi</b>	
<b>Definizioni</b>	
<b>Regole</b>	
Svolgimento dell'incarico in conformità al presente principio	
Principi etici e di indipendenza	
Gestione della qualità	
Scetticismo professionale	
Responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità e del revisor del bilancio e relativo scambio di informazioni	
Rendicontazione della sostenibilità: pianificazione e svolgimento delle procedure	
Tassonomia: pianificazione e svolgimento delle procedure	
Attestazioni scritte	
Redazione della relazione di attestazione sull'esame limitato	
Altri obblighi di comunicazione	

Final Pronouncement  
December 2013

International Standard on Assurance Engagements

ISAE 3000 (Revised),  
Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information

International Framework for Assurance Engagements

and

Related Conforming Amendments

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board™

# International Standard on Sustainability Assurance - ISSA 5000

A livello internazionale è stato nel contempo approvato l'“International Standard on Sustainability Assurance - ISSA 5000” (“ISAA 5000”) da parte dello (IAASB), che costituirà il principio di riferimento a livello internazionale per l'attività di assurance sull'informativa di sostenibilità.

L'ISSA 5000 sarà presumibilmente la base per il **principio europeo** di attestazione della rendicontazione di sostenibilità che dovrà essere adottato dalla Commissione Europea **entro il 1° ottobre 2026**.



## Principali elementi di novità

- **Ambito di applicazione:** Dichiarazioni di Sostenibilità
- **Destinatari:** sia professionisti contabili che da professionisti non contabili, fatte salve le premesse fondamentali dello standard relative ai requisiti etici e d' indipendenza e alla gestione della qualità
- **Data di applicazione:** dal **15 dicembre 2026** in poi. È consentita anche un'applicazione anticipata del presente ISSA.
- **Modalità di attestazione:** contempla sia l'incarico di **limited assurance** che quello di **reasonable assurance**, evidenziando le principali differenze

### LIMITED Assurance ENGAGEMENT

L'entità delle procedure eseguite è sostanzialmente inferiore rispetto a un incarico di Assurance ragionevole.

L'incarico è volto ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di attestazione ad un livello considerato accettabile, ma comunque inferiore alla tipologia di incarico «reasonable»



Il revisore esprime un **giudizio in termini negativi**

### REASONABLE Assurance ENGAGEMENT

L'entità delle procedure eseguite è sostanzialmente maggiore rispetto a un incarico di Assurance limitato.

L'incarico è volto ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di attestazione ad un livello accettabilmente basso.



Il revisore esprime un **giudizio in termini affermativi**

# Assurance e principi di attestazione

## Previsioni Decreto: Assurance

Rif. normativo	Descrizione sintetica	Differenze con CSRD	Punti di attenzione
 Assurance e principi di attestazione (artt. 8 e 9)	<p>Obbligo di assoggettare la rendicontazione <b>di sostenibilità a revisione (<i>limited assurance</i>)</b> con riguardo a i) la <b>conformità alle norme del decreto che ne disciplinano i criteri di redazione</b> ii) la <b>conformità all'obbligo di marcatura</b>, iii) la <b>conformità all'osservanza</b> degli obblighi di informativa previsti <b>dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852</b>.</p> <p>L'incarico di <i>limited assurance</i> potrà trasformarsi in un incarico di <b><i>reasonable assurance</i></b> successivamente all'adozione dell'Atto Delegato da parte della Commissione Europea.</p> <p>Il <b>soggetto incaricato</b> dell'attestazione deve essere <b>un revisore legale</b> o un'impresa di <b>revisione contabile</b> e può essere il <b>revisore legale dell'impresa</b>.</p> <p>I <b>principi europei</b> di attestazione sulla sostenibilità verranno adottati dalla Commissione Europea <b>entro il 1° ottobre 2026</b>.</p> <p>In attesa dell'emanazione di tali principi internazionali, l'incarico di attestazione dovrà essere svolto in osservanza di <b>principi di assurance elaborati a livello nazionale</b> con la collaborazione delle autorità, delle associazioni di settore e ordini professionali e adottati dal MEF, sentita la CONSOB. La <b>Consob potrà stabilire</b> con proprio regolamento i <b>principi da utilizzare e disciplinare l'incarico di attestazione</b>.</p>	<p>In linea con il contenuto della CSRD.</p> <p>Non esercitata opzione relativa all'introduzione di Independent Assurance Provider.</p> <p>Esercitata l'opzione che permette che il revisore incaricato dell'attestazione del reporting di sostenibilità sia diverso dal revisore del bilancio.</p>	<p>In attesa della definizione dello standard di attestazione europeo, il principio adottato a livello nazionale si baserà sull'attuale <b>ISAE 3000</b>, con <b>requisiti più ampi</b> che riflettano il diverso <i>scope</i> dell'attestazione (e.g. informativa ex art. 8 Regolamento 2020/852).</p> <p>A livello internazionale è terminata la fase di pubblica consultazione dello <b>standard internazionale di assurance dell'informativa di sostenibilità - ISSA 5000</b>.</p>


## Assurance e principi di attestazione

### Limited Assurance sul Sustainability Report – Attività iniziali




# Assurance e principi di attestazione

## Limited Assurance sul Sustainability Report – Revisione limitata



## Assurance e principi di attestazione

### Limited Assurance sul Sustainability Report – Attività conclusive



\* In attesa di aggiornamento da Assirevi in merito alle modalità di limited assurance.

# Processo di Assurance


*Preliminary engagement activities*

## PRELIMINARY ENGAGEMENT ACTIVITIES

Svolgere le procedure di accettazione dell'incarico	Valutazione dell'adeguatezza dei criteri di rendicontazione adottati dal cliente, ed eventuale <i>consultation</i> con il <i>technical department</i> in caso di Standard non riconosciuti.
Completare tutte le attività per assicurare l' <i>independence</i> nello svolgimento dell'incarico	Svolgere tutte le verifiche volte ad accertare l'indipendenza dell'incarico.
Accettare e formalizzare i termini dell'incarico	Ottenere la proposta firmata, sia se si tratta di nuovo cliente e sia in caso di rinnovo annuale dell'incarico.

# Processo di Assurance

*Understand and plan*



 Le procedure svolte durante la fase di *Understand and Plan* saranno simili per gli incarichi di *limited* e di *reasonable assurance*, ma la nostra risposta ai rischi di errori materiali (RoMMs) può differire tra incarichi di *limited* e di *reasonable assurance*.

# Processo di Assurance

Perform and evaluate

PERFORM AND  
EVALUATE

Comprendere il processo di identificazione dei temi rilevanti, il coinvolgimento degli stakeholder e la validazione interna

*Inquiry* - svolgimento di interviste e discussioni con il personale del Gruppo coinvolto nell'aggiornamento dell'analisi di materialità.

*Documentation analysis*\* - analisi e verifica della documentazione a supporto delle informazioni raccolte durante la fase di inquiry, relativa al processo adottato dal Cliente per la definizione dei temi rilevanti, il coinvolgimento degli stakeholder e la validazione interna dell'analisi di materialità.

Svolgere un'analisi di coerenza dei temi materiali in relazione alle attività e caratteristiche del Gruppo e al settore di riferimento

*Context analysis* - analisi di contesto per valutare la coerenza dei temi materiali in relazione alle attività del Cliente, alle caratteristiche peculiari e al settore in cui opera.

\*La documentazione oggetto di analisi può fare riferimento a:

- Presentazioni interne che descrivano il processo adottato dal Cliente;
- Evidenze delle valutazioni effettuate dal management e/o dagli stakeholder;
- Verbale del CdA e di altri eventuali Comitati presso i quali l'analisi di materialità è stata oggetto di valutazione e approvazione.

# Processo di Assurance

*Conclude and report*

## CONCLUDE AND REPORT

Review bozza di bilancio finale	Verifica della completezza, coerenza e conformità agli standard di rendicontazione delle informazioni riportate nella bozza finale di Bilancio di Sostenibilità, di eventuali riesposizioni di dati e dello stato di avanzamento di obiettivi e target fissati nel precedente periodo di rendicontazione.
Formalizzare gli errori riscontrati (corretti e non corretti) in rapporto alla Materialità	Valutare gli errori riscontrati nel corso delle verifiche e, se non corretti all'interno del Report sottoposto ad Assurance, qual è il loro impatto sul giudizio finale del documento.
Indagare eventuali «Subsequent Events»	Verificare se dalla data della chiusura dell'esercizio fino al giorno dell' <i>opinion</i> siano stati rilevati «Subsequent Events» tali da essere riportati nel Report e valutarne i potenziali effetti.
Final review del progetto	Review finale del processo del progetto e allineamento in merito a passaggi formali in Comitati e CdA, comunicati stampa, <i>rep letter</i> , emissione opinion.
Formulazione della relazione di Assurance	Valutazione delle conclusioni raggiunte nella formulazione della relazione di Assurance.

 Il Team Assurance, nel corso dell'incarico, può rilevare aree di miglioramento della reportistica, nell'ottica di tenere conto delle evoluzioni attese del contesto di riferimento e nelle aspettative degli stakeholder, delle best practice di mercato, nonché delle evoluzioni normative.

# Assurance e principi di attestazione

## Limited Assurance sul Sustainability Report - le procedure di revisioni e le principali attività svolte

Relativamente ai principi di riferimento per lo svolgimento della verifica di conformità prevista dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 254/2016, il Regolamento CONSOB ha evidenziato che, **a livello internazionale, il principio di riferimento utilizzato per l'assurance dell'informativa non finanziaria** (es. bilanci di sostenibilità) è **l'International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 Revised, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information**, emanato dallo IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board) ("ISAE 3000 Revised").

L'ISAE 3000 Revised prevede due forme di assurance (reasonable assurance e limited assurance).

La attività di revisione limited fa riferimento:



A criteri indicati nel principio di revisione **ISAE 3000 Revised**, emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi che consistono in un esame limitato (limited assurance).



A una tipologia di incarico **limitata** in quanto i report non finanziari sono caratterizzati **dalla limitata e recente presenza di disposizioni normative che ne disciplinano la redazione**, dalla presenza di un'elevata quantità di informazioni di carattere qualitativo e dalla circostanza di un organico sistema informativo e di controllo interno non sempre presenti.



A degli standard di rendicontazione che supportano lo svolgimento delle verifiche delle informazioni non finanziarie. Come ad esempio i «**GRI Sustainability Reporting Standard**» (2021) pubblicati nel 2021 dal Global Reporting Initiative (GRI).



A colloqui con il **Management e con il personale dell'azienda** e **analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure** volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili.


# La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

D.Lgs. 254/2016, ISAE 3000 e regolamento Consob del 18 gennaio 2018

L'art. 3 del **D.Lgs. 254/2016** prevede che: «*Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto [...] esprime, con apposita relazione distinta [...], un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3 [...]».*

**L'attività di Assurance** si costituisce:

- di una relazione che coinvolga tre parti (**three party relationship**), ossia un practitioner, un soggetto responsabile (responsible party) e un destinatario dell'informativa soggetta a verifica (intended user);
- di un elemento o una questione sulla quale indagare (**subject matter**) e sulla quale esprimere un'opinione professionale, ovvero un oggetto dell'attività di Assurance che sia chiaramente identificabile e che possa essere soggetto a misurazione e valutazione rispetto ai criteri di riferimento, in questo caso il bilancio di sostenibilità;
- dell'esistenza di appropriati criteri e principi di riferimento (**suitable criteria**) utilizzati nella preparazione delle informazioni oggetto di verifica, caratterizzati in particolare da rilevanza, completezza, affidabilità, neutralità, comprensibilità, ad esempio i GRI Standards;
- l'esistenza di **sufficienti e appropriate evidenze** per poter supportare le conclusioni del revisore;
- un **Assurance statement** in forma scritta che esprima un livello di Assurance, ragionevole o limitato, sull'oggetto indagato.



L'art. 5 del **Regolamento Consob** adottato con **delibera n. 20267** prevede che: «*Il revisore designato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo amministrativo, che: [...] g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore designato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata».*

## La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

### Gli incarichi di revisione

#### *REASONABLE Assurance ENGAGEMENT*

L'incarico è volto ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso.



Il revisore esprime un **giudizio in termini affermativi**

#### *LIMITED Assurance ENGAGEMENT*

L'incarico è volto ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di revisione ad un livello considerato accettabile, ma comunque inferiore alla tipologia di incarico «reasonable»



Il revisore esprime un **giudizio in termini negativi**



Per la **revisione di una Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) o Bilancio di Sostenibilità** si fa principalmente riferimento ad una tipologia di incarico di **limited Assurance**, in quanto tali documenti sono caratterizzati da:

- presenza di un'elevata quantità di informazioni di carattere qualitativo;
- mancanza di sistemi informativi e di controllo interno non sempre presenti per alcune o tutte le informazioni rendicontate.

# La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

Esempio attività: Svolgimento di interviste o visite in loco

## ESEMPI DI ATTIVITÀ

Interviste con il personale delle Funzioni responsabili della rendicontazione delle informazioni qualitative e quantitative oggetto di verifica al fine di indagare:

- modello aziendale di gestione e organizzazione
- politiche praticate dal Cliente e risultati conseguiti
- principali rischi, generati o subiti
- obiettivi e impegni definiti dal Cliente
- eventuali ambiti di miglioramento identificati nella «management letter» della DNF dell'anno precedente
- processo di raccolta del dato/informazione in termini di fonte del dato;
- processo e le procedure di consolidamento, controllo e verifica del dato/informazione in essere
- qualità del dato in termini di:
  - stime effettuate vs. dati puntuali (cut off)
  - eventuali metodologie di calcolo con eventuali coefficienti utilizzati
  - eventuali elaborazioni manuali
  - eventuali altri audit esterni
- motivazioni di eventuali variazioni significative rispetto ai dati/informazioni dell'anno precedente
- eventuali criticità affrontate durante il processo di raccolta dati.

Durante tali interviste, il Team Assurance richiederà **evidenze a supporto dei dati e delle informazioni** oggetto di verifica presenti nel Sustainability Report su base campionaria, al fine di verificare la coerenza delle informazioni con le evidenze disponibili.

Lo svolgimento di «**site visit**» (o riunioni da remoto) presso sedi e siti (ad esempio stabilimenti) ha la finalità di verificare la corretta applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori e verificare i **sistemi locali** a presidio dell'informativa non finanziaria e del monitoraggio e della raccolta dei dati e delle informazioni.

# La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

Esempio attività: Svolgimento di procedure di verifica su base campionaria delle informazioni quantitative

**Il Team Assurance, con riferimento alle informazioni quantitative, svolge sia procedure analitiche che limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.**

## Check generali da condurre sull'interezza del reporting package del Cliente

- 1 Check di completezza rispetto al perimetro di rendicontazione mappato tramite l'analisi di perimetro effettuata nella fase preliminare
- 2 Analisi dei trend rispetto agli anni precedenti e identificazione di eventuali scostamenti significativi
- 3 Analisi della congruenza rispetto agli anni precedenti (ad esempio: unità di misura, eventuale assenza di dati, etc.)



**In caso di scostamenti significativi o anomalie emerse dalle analisi, è necessario effettuare degli specifici approfondimenti con la Funzione responsabile del dato.**



**Se dall'analisi dovessero emergere incoerenze, il Team Assurance valuta la necessità di ampliare il campione di analisi inizialmente definito con l'obiettivo di approfondire tali ambiti.**

## Testing sui KPI selezionati

Il Team Assurance chiede evidenza della fonte del dato, analizza e ripercorre i dati su base campionaria al fine di verificare la correttezza del dato inserito in Dichiarazione non Finanziaria.



### Esempi di evidenze documentali:

- Estrazioni da sistema gestionale
- File di raccolta e rielaborazione dei dati
- Bollette, ricevute, fatture e altra documentazione probante

# La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

Esempio attività: Evidenze documentali



Esempi di evidenze documentali:

- Estrazioni da sistema
- File di raccolta e rielaborazione dei dati
- Bollette, ricevute, fatture
- Bilancio d'Esercizio, Relazione di Corporate Governance, altra documentazione ufficiale
- Presentazioni interne approvate dal Top Management e riportanti la data di presentazione
- Comunicati stampa

## La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

Esempio attività: Confronto tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario inclusi nel Sustainability Report e nel Bilancio Consolidato



**Il Team Assurance verifica la coerenza dei dati e delle informazioni di carattere economico-finanziario inclusi nel Sustainability Report rispetto a quanto riportato nel Bilancio Consolidato.**

**Esempio di informazioni di natura economico-finanziaria inclusi nel Sustainability Report:**

- Valore economico generato e distribuito
- Dati relativi ai fornitori
- Investimenti
- Spese ambientali



**Inoltre, il Team Assurance verifica la coerenza anche di altri eventuali dati e informazioni inclusi nel Sustainability Report e nel Bilancio Consolidato o in altra documentazione della società (es. Relazione sulla Remunerazione).**

**Esempio di altre informazioni:**

- N. dei clienti
- Totale produzione
- Numero totale dei dipendenti
- Modello di governo del Gruppo e composizione degli Organi Sociali
- Identificazione e gestione dei rischi
- Eventuali non conformità a leggi/regolamenti e/o contenziosi in corso
- Politiche retributive
- Attività di ricerca e sviluppo (n. brevetti)

# La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

Esempio pratico (1/4)

ESEMPLIFICATIVO

Tema materiale oggetto di testing – Cliente INDUSTRIAL

Indicatori GRI rendicontati – Cliente INDUSTRIAL

Gestione delle risorse energetiche e delle emissioni

GRI 302-1: Energia consumata all'interno dell'organizzazione

GRI 305-1: Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

GRI 305-2: Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

# La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

## Esempio pratico (2/4)

ESEMPLIFICATIVO

### Deloitte.

#### Nota informativa per *site visit* nello stabilimento di xx

Nell'ambito dell'incarico conferito a Deloitte per la *limited assurance* della DNF 2021 di ABC S.p.A., si riporta la seguente nota informativa al fine di fornire una panoramica generale sull'approccio che sarà utilizzato durante le site-visite presso stabilimenti del Gruppo e di comunicare le tematiche che saranno oggetto di interesse.

#### L'approccio di Assurance di Deloitte

L'approccio Limited Assurance di Deloitte è basato sullo standard professionale previsto dal principio "International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (ISAE 3000 Revised), emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) che richiede a ABC S.p.A. di documentare e provare il proprio impegno, l'approccio e i processi di gestione, le politiche adottate e il sistema di raccolta dei dati delle informazioni inerenti agli aspetti di sostenibilità, oggetto di reportistica.

#### Scopo della *site visit*

Lo scopo della *site-visit* nasce dall'esigenza di comprendere e verificare gli elementi di seguito riportati rispetto alla sede locale relativi a tematiche ambientali, sociali e delle pratiche di approvvigionamento, di cui si riporta un dettaglio nella sezione "Tematiche oggetto della *site-visit*":

- Sistemi di gestione e politiche in essere;
- Eventuali obiettivi definiti;
- Principali azioni/iniziativa svolte durante l'anno e in pianificazione per il futuro;
- Raccolta della documentazione a supporto delle informazioni fornite per la redazione della DNF (si veda Appendice).

In relazione al processo di reporting della DNF saranno approfonditi:

- Procedure e processi relativi alla generazione dei dati e delle informazioni per il periodo dal 1 gennaio – 31 dicembre 2021;
- Flussi interni al sito e verso il team centrale di raccolta, analisi e comunicazione di dati e informazioni;
- Attività di controllo, procedure e sistemi implementati per garantirne l'affidabilità e la correttezza di dati e informazioni;
- Eventuali criticità o problematiche legate al sistema di raccolta e monitoraggio dei dati avvenuti nel corso del 2021 e sistemi di segnalazione interni;
- Processi di validazione dei dati da parte dei *data owner*;
- Qualità dei dati: stime effettuate, coefficienti utilizzati, eventuali elaborazioni manuali e reportistica interna.

#### Ipotesi di agenda

- 10:00 – 10:30:** Introduzione e pianificazione delle attività
- 10:30 – 11:30:** Site-visit dello stabilimento produttivo
- 11:30 – 13:00:** Incontro con i responsabili e data owner delle tematiche di salute e sicurezza
- 14:00 – 16:00:** Incontro con i responsabili e data owner delle tematiche ambientali

#### Tematiche principali

Riportiamo di seguito le principali tematiche che saranno affrontate durante gli incontri con i responsabili dei dati e delle informazioni di ogni stabilimento oggetto di *site-visit* per il processo di limited assurance della DNF 2021 e una lista preliminare di documenti da raccogliere/visionare durante l'incontro (riportata in Appendice):

##### Ambiente

- Consumi energetici (energia elettrica, gas naturale);
- Emissioni GHG dirette e indirette;
- Altre emissioni inquinanti (NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, etc.);
- Acqua consumata;
- Scarichi di acque reflue;
- Gestione dei rifiuti e smaltimento;
- Conformità alle normative e regolamenti ambientali.

##### Salute e sicurezza

- Infortuni sul lavoro di dipendenti;
- Infortuni sul lavoro di collaboratori esterni;
- Indici di salute e sicurezza monitorati.

# La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

ESEMPLIFICATIVO

## Esempio pratico (3/4)

### Appendice: lista evidenze a supporto di dati e informazioni

Per ogni ambito di riferimento, si riporta di seguito un elenco di richieste di evidenze documentali che avremmo necessità di raccogliere e/o visionare durante gli incontri.

#### Salute e sicurezza:

- File di raccolta dati/estrazioni da sistema di gestione dei dati relativi alla salute e sicurezza dei dipendenti e lavoratori esterni (numero totale di infortuni sul lavoro, numero di infortuni gravi, near miss e segnalazioni di situazioni pericolose)
- Registro infortuni di stabilimento e campione di schede di registrazione infortunio che selezioneremo durante l'incontro

#### Ambiente:

- Certificazioni ambientali (es. ISO 14001, ISO 50001, etc.) relative allo stabilimento
- Fatture relative ai consumi energetici (energia elettrica, gas metano) per i mesi di gennaio e giugno 2021
- Report periodico a campione dei risultati delle analisi relative alle emissioni inquinanti (effettuate durante il periodo di rendicontazione (1/1/21 – 31/12/21))
- Fatture o altre evidenze relative a dato dei consumi idrici per i mesi di marzo e luglio 2021
- Copia delle autorizzazioni per gli scarichi idrici
- Evidenze relative al dato degli scarichi idrici per i mesi di aprile e settembre 2021
- Copia dei contratti di servizi di smaltimento dei rifiuti per tutti gli stabilimenti
- Documenti di trasporto o altre evidenze relative alla gestione dei rifiuti, per modalità di smaltimento e tipologia dei rifiuti che selezioneremo a campione durante l'incontro

Data	Funzione	Modalità	Luogo	Referente ABC S.p.A.	Referente Deloitte	Memo formalizzato	Assurance Risk Map - Indicatori GRI da verificare	Evidenze richieste	Scadenza	Evidenze ricevute	Evidenze archiviate su EMS
Febbraio 2021											
<b>Venerdì 8</b>											
<b>16:00 - 17:00</b>	- Ufficio Fischi Operativi - Servizio External Relations and Corporate Social Responsibility	Conference call	N.A.	xx	xx	21013.2.A. ABC S.p.A. - Memo Comunità Locali_200208	• 413-2: Attività con impatti negativi, potenziali e attuali significativi sulle comunità locali	Catalogo degli scenari relativi ai reclami  Policy relativa alla gestione del rischio reputazionale	15/02/2021  15/02/2021	x  x	x  x

Partecipanti all'intervista / site visit del Cliente e di Deloitte

Riferimenti alla carta di lavoro di formalizzata

Lista delle evidenze richieste

Mappatura della ricezione e archiviazione delle evidenze richieste

# La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

## Esempio pratico (4/4)

ESEMPLIFICATIVO

1

Check di completezza rispetto al perimetro di rendicontazione mappato tramite l'analisi di perimetro effettuata nella fase preliminare

2

Analisi dei trend rispetto agli anni precedenti e identificazione di eventuali scostamenti significativi

3

Analisi della congruenza rispetto agli anni precedenti (ad esempio: unità di misura, eventuale assenza di dati, etc.)

### GRI 305-2

EMISSIONI TOTALI di CO <sub>2</sub>	T	T-1	T - T-1
Emissioni indirette - Scope 2 (t) - Location Based	49.629	50.021	-1%
Emissioni indirette - Scope 2 (t) - Market Based	55.190	55.342	0%

# La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

## Verifica della bozza del documento

Di seguito sono riportate le principali attività che il team di lavoro deve svolgere al fine di verificare la bozza della DNF/Bilancio di Sostenibilità:

---

- **Verifica dati/informazioni mancanti rispetto a DNF/Bilancio di Sostenibilità precedente**
- **Presenza di eventuali riesposizioni e motivazioni a supporto**
- **Verifica di coerenza** rispetto a impegni, obiettivi, informazioni e dati presenti nella DNF/Bilancio di Sostenibilità precedente
- **Verifica dello stato avanzamento** di impegni, obiettivi, informazioni e dati riportati l'anno precedente
- **Verifica di coerenza rispetto ad altra documentazione**
- **Analisi di coerenza interna del documento**, in particolare tra dati quantitativi e informazioni qualitative
- **Analisi di conformità finale rispetto agli Standard GRI** o ad ulteriori standard di rendicontazione utilizzati e, per le sole DNF, alle richieste del D.lgs.254

# La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

## Esempi di Opinion

**Deloitte.**

Deloitte & Touche S.p.A.  
Via della Camilla, 588/A  
00155 Roma  
Italia  
Tel: +39 06 361491  
Fax: +39 06 36149282  
www.deloitte.it

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE  
SULLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO  
AI SENSI DELL'ART. 3, C. 10, D.LGS. 254/2016 E DELL'ART. 5 REGOLAMENTO CONSOB  
ADOTTATO CON DELIBERA N. 20267 DEL GENNAIO 2018

Al Consiglio di Amministrazione di  
AVIO S.p.A.

Al sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito "Decreto") e dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 20267/2018, siamo stati incaricati di effettuare l'esame limitato ("limited assurance engagement") della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario della AVIO S.p.A. e sue controllate (di seguito "Gruppo AVIO" o "Gruppo") relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 predisposta ex art. 4 del Decreto, presentata nella specifica sezione della Relazione sulla gestione e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2023 (di seguito "DNF").

L'esame limitato da noi svolto non si estende alle informazioni contenute nel paragrafo "Informativa sulla Tassonomia UE per le attività sostenibili" della DNF, richieste dall'art. 8 del Regolamento europeo 2020/852.

#### Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la DNF

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e ai "Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards" definiti dal GRI - Global Reporting Initiative (di seguito "GRI Standards"), da essi individuati come standard di rendicontazione.

Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una DNF che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili, inoltre per l'individuazione del contenuto della DNF, nell'ambito dei temi menzionati nell'articolo 3, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dallo stesso prodotti.

Gli Amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella DNF, per le politiche praticate dal Gruppo e per l'individuazione e la gestione dei rischi generati o subiti dallo stesso.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto.

Arcona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Udine Venezia  
Sede Legale: Via Torino, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale/Partita IVA: 0200000096 | Registro Imposte: 0200000096 | S.p.A. n. 045720209 | Partita IVA: IT 0200000096  
Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esso correlate ("TTE"), e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL, identificata anche "Deloitte Global" (non fornisce servizi ai clienti). Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/it/it/about-us](https://www.deloitte.com/it/it/about-us).  
© Deloitte & Touche S.p.A.

**Deloitte.**

2

#### Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità

Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del *Code of Ethics for Professional Accountants* emesso dall'*International Ethics Standards Board for Accountants*, basato su principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l'*International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1)* e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti applicabili.

#### Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e dai GRI Standards. Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio "*International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*" (di seguito "*ISAE 3000 Revised*"), emanato dall'*International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* per gli incarichi *limited assurance*. Tale principio richiede la pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga errori significativi. Pertanto, il nostro esame ha comportato un'estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l'*ISAE 3000 Revised* ("*reasonable assurance engagement*") e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.

Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nella DNF, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all'acquisizione di evidenze ritenute utili.

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:

- analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività e alle caratteristiche del Gruppo rendicontati nella DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato;
- analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di riscontrarne la conformità a quanto previsto dal Decreto;
- comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario inclusi nella DNF e i dati e le informazioni inclusi nella Relazione Finanziaria Annuale del Gruppo AVIO al 31 dicembre 2022;
- comprensione dei seguenti aspetti:
  - modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività del Gruppo, con riferimento alla gestione dei temi indicati nell'art. 3 del Decreto;

# La Revisione delle Dichiarazioni non Finanziarie

## Esempi di Opinion

**Deloitte.**

3

- politiche praticate dall'impresa connesse ai temi indicati nell'art. 3 del Decreto, risultati conseguiti e relativi indicatori fondamentali di prestazione;
- principali rischi, generati o subiti connessi ai temi indicati nell'art. 3 del Decreto.

Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati inoltre i riscontri con le informazioni contenute nella DNF ed effettuate le verifiche descritte nel successivo punto 5, lett. a);

5. comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni qualitative e quantitative significative incluse nella DNF.

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di AVIO S.p.A., SE.CO.SV.IM. S.r.l., Avio Guyane S.a.S., Temis S.r.l. e con il personale di Regulus S.A. e di e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l'aggregazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione responsabile della predisposizione della DNF.

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo:

- a livello di gruppo:
  - a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella DNF, e in particolare a modello aziendale, politiche praticate e principali rischi, abbiamo effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili;
  - b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.
- per AVIO S.p.A. e SE.CO.SV.IM. S.r.l., che abbiamo selezionato sulla base delle loro attività, del loro contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro ubicazione, abbiamo effettuato visite in loco e riunioni da remoto nel corso delle quali ci siamo confrontati con i responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori.

### Conclusioni

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che la DNF del Gruppo AVIO relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e dai GRI Standards.

**Deloitte.**

4

Le nostre conclusioni sulla DNF del Gruppo non si estendono alle informazioni contenute nel paragrafo "Informativa sulla Tassonomia UE per le attività sostenibili" della stessa, richieste dall'art. 8 del Regolamento europeo 2020/852.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Socio

Roma, 31 marzo 2023

*Doppia Materialità*


# Doppia Materialità

## Introduzione

La CSRD introduce il concetto di “**doppia materialità**” in base al quale le imprese dovranno **fornire informazioni** sia in merito all’**impatto delle proprie attività sulle persone/ambiente** (*inside-out*), sia **riguardo al modo in cui le questioni di sostenibilità incidono su di esse** (*outside-in*):

### Materialità di impatto (*inside-out*)

Un tema di sostenibilità è **materiale dal punto di vista dell'impatto** quando ha **impatti, effettivi o potenziali, positivi o negativi**, nel breve, medio o lungo termine **sulle persone o sull'ambiente**:




Tale impatto nello specifico deve essere inteso come:

- **Impatto** causato **da/al quale ha contribuito l'impresa**;
- **impatti direttamente collegati alle operations** dell'impresa, ai suoi **prodotti/servizi**, o dalle sue **relazioni commerciali** (inclusa la catena del valore a monte/a valle).

### Materialità finanziaria (*outside-in*)

Un tema di sostenibilità è **materiale dal punto di vista finanziario** quando provoca o può provocare **effetti finanziari rilevanti sull'impresa**, sui suoi **risultati** e sulla sua **situazione**:




- La materialità finanziaria non si limita alle tematiche che sono sotto il controllo dell'impresa, ma anche ai rischi e alle opportunità materiali attribuibili alle relazioni d'affari dirette e indirette con gli altri soggetti ricompresi nella catena del valore.

Una specifica tematica/informativa soddisfa il criterio della doppia materialità se è materiale dal punto di vista dell’impatto, dal punto di vista finanziario, o da entrambi i punti di vista.

# Doppia Materialità

## Approccio Metodologico

ESEMPLIFICATIVO



□ Si precisa che la metodologia qui presentata potrà essere oggetto di aggiornamento a seguito della pubblicazione di specifiche linee guida o indicazioni interpretative da parte di EFRAG e della CE.

# Doppia Materialità - Approccio Metodologico

## Fase 1 – Comprensione del contesto



È in fase di approfondimento la metodologia relativa all'analisi della Value Chain

Step	A. Kick-off engagement	B. Comprensione del contesto
Obiettivo	Dare avvio alle attività con il team di progetto	Ottenere un'overview rispetto le attività e le relazioni di business lungo la value chain per guidare l'identificazione degli IRO
Attività	<p>A.1) Realizzazione del materiale per lo svolgimento del meeting;</p> <p>A.2) Svolgimento del kick-off e discussione degli argomenti in agenda (definizione di ruoli e responsabilità, richiesta di informazioni e documenti*, definizione delle tempistiche);</p> <p>A.3) Raccolta delle informazioni e dei documenti richiesti al Cliente</p> <p>A.4) Pianificazione di SAL periodici;</p> <p>A.5) Definizione dell'engagement plan, condivisione con il Cliente e ricezione di eventuali feedback;</p> <p>A.6) Preparazione e svolgimento di sessioni formative dedicate agli stakeholder interni maggiormente rilevanti. <i>Attività opzionale da svolgere solo se prevista in proposta.</i></p>	<p>B.1) Comprensione del business plan del Cliente, della strategia, delle informazioni finanziarie e delle altre informazioni fornite agli investitori;</p> <p>B.2) Identificazione delle principali attività di business, dei prodotti/servizi offerti e delle aree geografiche primarie <u>lungo la value chain</u>;</p> <p>B.3) Mappatura degli stakeholder coinvolti dalle business activities e business relationships;</p> <p>B.4) Definizione del contesto di business e discussione con il Cliente.</p>
Deliverables	<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiale per il kick-off</li><li>• Engagement plan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mappatura delle attività e delle relazioni di business</li></ul>

\*Lista dei documenti da richiedere al Cliente in via di definizione

# Doppia Materialità - Approccio Metodologico

## Fase 2 – Identificazione degli IRO

Prestare massima attenzione al tema dello stakeholder engagement, che deve essere sempre più collegato al processo per permettere **contributo significativo**.

Step	A. Stakeholder engagement plan	B. Identificazione degli IRO
Obiettivo	Prepararsi per lo stakeholder engagement	Identificare gli impatti, i rischi e le opportunità da sottoporre ad assessment
Attività	<p><b>A.1)</b> Comprensione delle attività di stakeholder engagement esistenti;  <b>A.2)</b> Selezione degli stakeholder interni ed esterni da coinvolgere;  <b>A.3)</b> Discussione del profilo degli stakeholder con il Cliente e definizione della strategia di engagement;  <b>A.4)</b> Selezione delle metodologie di coinvolgimento più appropriate (es. interviste, focus group, survey);  <b>A.5)</b> Realizzazione del materiale per lo stakeholder engagement (ongoing con le fasi successive)</p>	<p><b>B.1)</b> Partendo dalla lista di questioni di sostenibilità ESRS 1 AR 16, identificazione di una lista di fonti aggiuntive per l'identificazione delle questioni di sostenibilità, incluse le questioni entity-specific e industry-specific (es. bilanci dei peer, normativa, indici, documenti settoriali);  <b>B.2)</b> Discussione della long list delle questioni di sostenibilità e delle nostre prime considerazioni con il Cliente, apportando le modifiche necessarie e documentando i motivi di esclusione;  <b>B.3)</b> Affinamento con il Cliente della short list delle questioni di sostenibilità identificando wording e definizioni adeguati al contesto di business e alla documentazione disponibile;  <b>B.4)</b> Facendo leva sulla comprensione delle informazioni di contesto, identificazione degli impatti associati alla short list delle questioni di sostenibilità; in tale fase occorre comprendere le considerazioni svolte dall'impresa per escludere alcuni IRO  <b>B.5)</b> Facendo leva sulla comprensione delle informazioni di contesto, identificazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità anche attraverso ulteriori attività di desktop research, se necessario;  <b>B.6)</b> Per gli IRO identificati, individuazione delle aree correlate lungo la value chain e dell'orizzonte temporale associato;  <b>B.7)</b> Discussione e validazione della lista di IRO identificati con il Cliente.</p>
Deliverables	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stakeholder engagement plan</li> <li>Materiale per il coinvolgimento degli stakeholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lista di IRO da sottoporre ad assessment</li> </ul>

\*Lista dei documenti da richiedere al Cliente in via di definizione

## Materialità d'impatto – Approccio metodologico

### Valutazione della significatività degli impatti

ESEMPLIFICATIVO

La modalità di valutazione della significatività degli impatti si basa su **3 parametri** definiti su una scala 1-5 quanto segue:

**SCALE o scala** ovverosia quanto è positivo o è grave l'impatto. In questo parametro, per gli impatti negativi, sarà necessario considerare la potenziale **rimediaibilità** dell'evento stesso.

- [1] Impatto lieve;
- [2] Impatto poco rilevante;
- [3] Impatto discreto;
- [4] Impatto rilevante;
- [5] Impatto estremamente rilevante.

**SCOPE, o portata**, ovverosia quanto è diffuso l'impatto (es. sulla base del numero di individui colpiti o dell'entità del danno ambientale)


- [1] Impatto diffuso a singoli individui;
- [2] Impatto diffuso a piccoli gruppi;
- [3] Impatto diffuso in tutta l'azienda;
- [4] Impatto diffuso a varie classi di stakeholder;
- [5] Impatto diffuso all'intero ecosistema e/o comunità di riferimento.

**LIKELIHOOD, o probabilità**, nella prioritizzazione dei soli impatti potenziali è stata ricompresa la valutazione della probabilità che l'evento stesso avvenga.

- [1] Estremamente improbabile; [2] Abbastanza improbabile; [3] Probabile; [4] Abbastanza probabile; [5] Estremamente probabile.

# Doppia Materialità


Interazione tra ESRS 1 paragrafo AR 16 e la valutazione di impatti materiali, rischi e opportunità



# Doppia Materialità - Approccio Metodologico

ESRS 1 - AR 16

ESRS tematici	Questioni di sostenibilità contemplate in ESRS tematici		
	Tema	Sottotema	Sotto-sottotema
ESRS E1	Cambiamenti climatici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adattamento ai cambiamenti climatici</li> <li>Mitigazione dei cambiamenti climatici</li> <li>Energia</li> </ul>	
ESRS E2	Inquinamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inquinamento dell'aria</li> <li>Inquinamento dell'acqua</li> <li>Inquinamento del suolo</li> <li>Inquinamento di organismi viventi e risorse alimentari</li> <li>Sostanze preoccupanti</li> <li>Sostanze estremamente preoccupanti</li> <li>Microplastiche</li> </ul>	
ESRS E3	Acque e risorse marine	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acque</li> <li>Risorse marine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consumo idrico</li> <li>Prelievi idrici</li> <li>Scarichi di acque</li> <li>Scarichi di acque negli oceani</li> <li>Estrazione e uso di risorse marine</li> </ul>



## Doppia Materialità

Focus: Fonti utilizzabili per l'identificazione degli IROs

Tipologia	Fonti utilizzabili	Identificazione degli impatti	Identificazione dei rischi e delle opportunità
Client specific	Documentazione finanziaria del Cliente	Impatti Sociali/Ambientali	Rischi/Opportunità finanziari
	ESG Report del Cliente	Impatti Sociali/Ambientali	Rischi/Opportunità finanziari
	ESG Report dei Peer	Impatti Sociali/Ambientali	Rischi/Opportunità finanziari
	Report/Studi di settore	Impatti Sociali/Ambientali	Rischi/Opportunità finanziari
	Rating e ranking report	Impatti Sociali/Ambientali	Rischi/Opportunità finanziari
Fonti ulteriori	VBA Methodology: Social and Economic	Impatti Sociali	
	UN Impact Radar	Impatti Sociali/Ambientali	
	FAO: Climate and food security	Impatti Sociali/Ambientali	Rischi/Opportunità finanziari
	World Economic Forum: Global Social Mobility Report	Impatti Sociali	Rischi/Opportunità finanziari
	World Economic Forum: Global Risks Report	Impatti Sociali/Ambientali	Rischi/Opportunità finanziari
	UNDRR: Special Report	Impatti Sociali/Ambientali	Rischi/Opportunità finanziari
	VBA Methodology: Environmental	Impatti Ambientali	
	EPA	Impatti Ambientali	
	IEA: Financing Clean Energy Transitions	Impatti Ambientali	
	The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct 2023		Rischi/Opportunità finanziari
	United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI) Rethinking Impact to Finance the SDGs 2018		Rischi/Opportunità finanziari
	Guidance on the identification and assessment of nature-related issues: the LEAP approach	Impatti naturali	Rischi/Opportunità finanziari

# Doppia Materialità

ESRS	Topic	Sub-topic	Sub-sub-topic	IRO
ESRS E1	Climate Change	Climate change adaptation		Opportunità di incremento dei ricavi per effetto dalla maggior richiesta dei prodotti sostenibili generati dalla società
		Climate change mitigation		
		Energy		Impatto negativo sull'ambiente derivante dal consumo di energia non proveniente da fonti rinnovabili
ESRS E3	Water and marine resources	Water	Water consumption	
			Water withdrawals	
			Water discharges	Rischio di multe e sanzione per non compliance a leggi e regolamenti locali vigenti in materia di scarichi idrici
		Water discharges in the oceans		
Marine resources	Extraction and use of marine resources			
ESRS S1	Own workforce	Working conditions	Secure employment	
			Working time	
			Adequate wages	Impatto positivo sui dipendenti per effetto di politiche remunerative superiori rispetto alle soglie minime stabilite dai Contratti Nazionali e per integrazioni assicurative
			Social dialogue	
			Freedom of association, the existence of work councils and the information, consultation and participation rights of workers	
			Collective bargaining, including rate of workers covered by collective agreement	
			Work-life balance	
Health and safety	Impatto negativo sulla salute dei dipendenti a causa di infortuni ricorrenti negli stabilimenti produttivi			
ESRS G1	Business conduct	Corporate culture		
		Protection of whistle-blowers		
		Animal welfare		
		Political engagement		
		Management of relationships with suppliers including payment practices		Rischio di perdita reputazione per effetto di politiche di pagamento tardive nei confronti dei fornitori
		Corruption and bribery		

# Doppia Materialità

AR16		ESRS		Explanatory notes
Topic	Sub-topic	Disclosure Requirement		
ESRS E1 Climate change	Climate change mitigation	DR related to ESRS 2 GOV-3	Integration of sustainability-related performance in incentive schemes	Performance related to GHG emission reduction targets
		E1-1	Transition plan for climate change mitigation	Transition plan relates to climate change mitigation
		DR related to ESRS 2 SBM-3	Material impacts, risks and opportunities and their interaction with strategy and business model	Material IROs, including resilience, in relation to climate change mitigation
		DR related to ESRS 2 IRO-1	Description of the processes to identify and assess material climate-related impacts, risks and opportunities	Description of the processes to identify and assess material climate change mitigation-related impacts (i.e. GHG emissions) and transition risks and opportunities
		E1-2	Policies related to climate change mitigation and adaptation	Policies related to climate change mitigation
		E1-3	Actions and resources in relation to climate change policies	Actions and resources in relation to climate change mitigation policies
		E1-4	Targets related to climate change mitigation and adaptation	Specifically, GHG emission reduction targets
		E1-5	Energy consumption & mix	Energy consumption and mix, energy intensity

AR16			ESRS		Explanatory notes
Topic	Sub-topic	Sub-sub-topic	Disclosure Requirement		
ESRS E3 Water and marine resources	Water	Water consumption and / or Water withdrawals and / or Water discharges	DR related to ESRS 2 IRO-1	Description of the processes to identify and assess material water and marine resources-related impacts, risks and opportunities	Description of the processes to identify and assess material water-related impacts, risks and opportunities
			E3-1	Policies related to water and marine resources	MDR-P: Policies related to water ESRS E3-1 paragraph 12 a): Disclosure of how policy addresses water management ESRS E3-1 paragraph 13: Disclosure of reasons for not having adopted policy in areas of high-water stress
			E3-2	Actions and resources related to water and marine resources	Actions and resources related to water
			E3-3	Targets related to water and marine resources	For targets related to water withdrawals and water discharges: see ESRS E3 AR23 to AR25 (optional datapoints)
		Water consumption	E3-4	Water consumption	
		Water withdrawals	E3-4	Water consumption	For metric on water withdrawals see paragraph AR32 (optional datapoint)
		Water discharges	E3-4	Water consumption	For metric on water discharges see paragraph AR32 (optional datapoint) and definition of discharges in glossary

AR16			ESRS		Explanatory notes
Topic	Sub-topic	Sub-sub-topic	Disclosure Requirement		
	Any sub-sub-topics	S1-6	Characteristics of the Undertaking's Employees		from water impacts, risks
		S1-7	Characteristics of non-employee workers in the undertaking's own workforce		
		S1-17	Incidents, complaints and severe human rights impacts		
	Secure employment	S1-11	Social protection	For issues other than social protection available in case of 'challenging life events' (e.g. access to health care, allowances etc...) undertakings shall consider disclosing entity specific information	
	Working time	ESRS 1 par. 11		Undertakings shall consider disclosing entity specific information where working time is assessed as material	
	Adequate wages	S1-10	Adequate wages		
Social dialogue	S1-8	Collective bargaining coverage and social dialogue			

Una volta effettuato il processo di votazione e prioritizzazione degli IROs, questi dovranno essere associati a dei Data Requirements per la relativa rendicontazione.

In base al Sub-Sub Topic di riferimento di ciascun IRO si possono collegare i relativi DR attraverso il paper ID 177 dell'EFRAG «Links between AR16 and Disclosure requirements»

[ID 177 EFRAG](#)

*Grazie per l'attenzione*

*Ludovica Saladino*

*Audit Manager*

*Deloitte&Touche S.p.A.*